



## CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Anna Maria Rita LENTINI	Presidente
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario (Relatore)

VISTI gli artt. 81, 97, 100, comma 2, 117 e 119 della Costituzione;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO l'art. 79, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 di approvazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni, recante le norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle Sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTO in particolare l'art. 2-bis del citato d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, introdotto dall'art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, concernente "*Competenze della Corte di conti in materia di contratti collettivi del personale*";

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14 del 2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000, come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 111/CP/2023 del 14 aprile 2023 (versione aggiornata n. 1-2023);

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI) e, in particolare, il Titolo III rubricato *“Contrattazione collettiva e rappresentatività sindacale”*;

VISTA la legge regionale 21 luglio 2000, n. 3, concernente *“Norme urgenti in materia di personale”*;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 54/2022 del 14 novembre 2022, avente ad oggetto *“Individuazione della delegazione di parte pubblica per le prossime esigenze legate ai lavori di contrattazione e contestuale nomina di un consulente esterno”*;

VISTA la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 56 del 20 novembre 2023, avente ad oggetto *“Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – triennio economico e giuridico 2019 – 2021. Contratto integrativo per il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige. Presa d'atto e autorizzazione condizionata alla sottoscrizione”*;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale n. 39 del 12 dicembre 2022, avente ad oggetto *“Approvazione del bilancio di previsione del Consiglio regionale per gli anni 2023-2024-2025”*;

RILEVATO che la citata deliberazione n. 56/2023 subordina la sottoscrizione del testo concordato alla previa certificazione positiva da parte della Sezione di controllo della Corte dei conti di Trento;

VISTA la nota prot. n. 4185 del 24 novembre 2023, prot. Corte dei conti n. 2952 del 24 novembre 2023, con la quale il Segretario generale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ha richiesto la certificazione delle ipotesi di accordo;

VISTA la nota prot. n. 4185 del 24 novembre 2023, inviata tramite PEC il 28 novembre 2023, prot. Corte dei conti n. 2959 del 28 novembre 2023, con la quale il Segretario generale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti – Sede di Trento le ipotesi di:

- *“Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – triennio economico e giuridico 2019 – 2021”*;

- “Contratto integrativo per il personale dell’area non dirigenziale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige”;
- “Contratto collettivo riguardante il personale dell’area dirigenziale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige – triennio economico e giuridico 2019-2021”.  
Nonché le relative relazioni tecnico-finanziarie per la prescritta certificazione da parte della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti di Trento;

VISTA la nota di questa Sezione prot. n. 2964 del 30 novembre 2023 con la quale il Magistrato istruttore ha formulato richiesta di chiarimenti in ordine ad alcuni istituti contrattuali, per consentire la verifica dell’attendibilità delle quantificazioni dei relativi impatti finanziari e correlate coperture;

VISTA la nota prot. n. 4451 del 5 dicembre 2023, registrata al prot. Corte dei conti n. 2962 di pari data, con la quale il Segretario generale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ha fornito i chiarimenti richiesti;

DATO ATTO che la documentazione inviata dal Consiglio regionale consente di effettuare le verifiche sulla quantificazione dei costi e sulla compatibilità con le risorse disponibili per l’applicazione delle Ipotesi di accordo sopra citate;

VISTA l’ordinanza n. 44/2023 del 27 novembre 2023, con la quale il Presidente della Sezione ha assegnato al Ref. Carmine Pepe le funzioni dell’attività di controllo finalizzata alla certificazione delle suddette ipotesi di accordo.

VISTA l’ordinanza n. 46/2023 del 12 dicembre 2023 con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l’odierna camera di consiglio, che si è tenuta in presenza per il Presidente, per i Consiglieri Ferrari e Bernabei e mediante collegamento da remoto per il Referendario Pepe;

UDITO il magistrato relatore, Ref. Carmine Pepe, ed esaminata la documentazione agli atti;

### **DELIBERA**

ai sensi e per gli effetti dell’all’art. 2-*bis* del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305, come introdotto dal d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113, dell’art. 11, c. 4, lett. f), della l. 15 marzo 1997, n. 59, nonché dell’art. 47 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la positiva certificazione dell’attendibilità dei costi e della loro compatibilità finanziaria ed economica, con le leggi di bilancio regionale e le risorse ripartite con la deliberazione del Consiglio regionale n. 39 del 12 dicembre 2022, dell’ipotesi di “*Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell’area non dirigenziale del Consiglio*”

*regionale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – triennio economico e giuridico 2019 – 2021”, fatte salve le osservazioni e quanto illustrato nell’unito rapporto di certificazione, che costituisce parte integrante della presente deliberazione.*

## **DISPONE**

la trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige e al Segretario generale del medesimo Consiglio regionale, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale degli enti interessati. Così deciso nella camera di consiglio del 12 dicembre 2023.

**Il Relatore**

**Ref. Carmine PEPE**

*(Firmato digitalmente)*

**Il Presidente**

**Pres. Anna Maria Rita LENTINI**

*(Firmato digitalmente)*

**Depositata in segreteria**

**Per Il Dirigente**

**Dott. Aldo PAOLICELLI**

*(Firmato digitalmente)*

## RAPPORTO DI CERTIFICAZIONE

*Ipotesi di accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige - triennio economico e giuridico 2019-2021.*

1. Con nota prot. n. 4185, a firma del Segretario generale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige del 24 novembre 2023, acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo n. 2952 di pari data, è pervenuta la richiesta di certificazione per l'ipotesi di accordo. Il testo dell'ipotesi di accordo, quale allegato alla Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 56 del 20 novembre 2023, di autorizzazione alla sottoscrizione, è pervenuto solo successivamente, con nota del 28 novembre 2023 acquisita al protocollo di questa Sezione di controllo n. 2959 di pari data, e dalla quale decorre pertanto il termine di quindici giorni entro il quale la Corte è chiamata a rendere la richiesta certificazione di compatibilità economico-finanziaria. Unitamente all'ipotesi di accordo stralcio, in allegato citata deliberazione presidenziale, sono stati trasmessi una relazione tecnico-finanziaria e n. 2 prospetti economico-finanziari, contenenti i dati degli stanziamenti sui capitoli del bilancio del Consiglio regionale in un confronto con gli aumenti conseguenti all'ipotesi di accordo, nonché l'ipotesi di "Contratto integrativo del personale dell'area non dirigenziale del consiglio regionale", che formerà oggetto di separato rapporto di certificazione, di cui alla presente deliberazione della scrivente Sezione.

2. In particolare, con la citata nota m. 2959 del 28 novembre u.s. il Consiglio regionale, "Facendo seguito a quanto già trasmesso dalla Giunta regionale della Regione Trentino - Alto Adige", in qualità di organo della medesima regione e "in esecuzione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 56 e 57 del 20 novembre, (...) ha trasmesso l'ipotesi di Accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige - triennio economico e giuridico 2019-2021; (...)" .

3. La deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale n. 56 del 20 novembre 2023, prende atto dell'ipotesi di accordo e autorizza alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo stralcio, prevedendo al punto n. 3) della parte deliberativa l'autorizzazione ai "membri della delegazione di parte pubblica a sottoscrivere per conto dell'Ufficio di Presidenza gli allegati di cui ai punti 1 e 2, previa trasmissione dei medesimi allegati alla Corte dei conti ai fini della certificazione di compatibilità con gli strumenti di bilancio e programmazione regionali e fatta salva la presenza di riscontri non positivi". Al successivo punto 4, che detta autorizzazione è da ritenersi efficace "anche qualora all'esito della trasmissione di cui al punto 3 non sia pervenuto riscontro nel termine di giorni 15 dalla data di trasmissione."

4. In via preliminare, si rileva che la nota di trasmissione dell'accordo in oggetto e delle relazioni di compatibilità finanziaria evidenziano che l'invio viene effettuato ai fini della certificazione prevista dall'art. 2-bis del d.P.R. 15 luglio 1988, n. 305.

Il citato art. 2-bis del d.P.R. n. 305/1988 è stato introdotto a seguito dell'approvazione dell'art. 1 del d.lgs. 31 luglio 2023, n. 113 (in G.U. n. 190 del 16 agosto 2023, in vigore dal 31 agosto 2023), il quale prevede che *"1. Per le finalità dell'articolo 11, comma 4, lettera f), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le sezioni di controllo della Corte dei conti aventi sede a Trento e a Bolzano certificano che la quantificazione dei costi dei contratti collettivi del personale a ordinamento regionale e provinciale sia compatibile con gli strumenti di programmazione e di bilancio regionali o provinciali, previa valutazione dell'attendibilità dei costi quantificati. Per ciascuna certificazione contrattuale le predette sezioni possono richiedere elementi istruttori e di valutazione a esperti designati, con oneri a proprio carico, dalla Regione o da ciascuna Provincia autonoma, d'intesa con la competente sezione di controllo della Corte dei conti, oppure al collegio dei revisori dei conti istituito presso i medesimi enti. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione delle ipotesi di accordo la certificazione si intende effettuata e il contratto può essere definitivamente sottoscritto. 2. In caso di certificazione non positiva le parti contrattuali non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell'ipotesi di accordo e assumono le iniziative necessarie per adeguare la quantificazione dei costi contrattuali ai fini della certificazione, riattivando la procedura prevista dal comma 1. Nel caso in cui la certificazione non positiva sia limitata a singole clausole contrattuali l'ipotesi può essere sottoscritta definitivamente, ferma restando l'inefficacia delle clausole contrattuali non positivamente certificate."*.

La relazione illustrativa al decreto legislativo n. 113/2023, predisposta dalla Commissione paritetica di cui all'art. 107 dello Statuto di autonomia, specifica che la disposizione si ricollega *"al modello disciplinato dalla normativa nazionale per il personale che ricade nell'ambito di applicazione diretta del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"* e che la norma *"tiene conto del parere n. 2/2023/CONS espresso dalla Sezioni riunite della Corte dei conti nell'Adunanza del 30 gennaio 2023"*.

Nell'esercizio della funzione di certificazione della quantificazione dei costi contrattuali le Sezioni riunite della Corte dei conti hanno osservato che dette valutazioni riguardano in particolare:

- a) l'attendibilità delle quantificazioni volte a definire l'effettiva entità dei costi contrattuali (diretti e indiretti) in termini di razionalità e congruità della metodologia usata per le stime;
- b) la compatibilità finanziaria degli oneri in termini della loro copertura e sostenibilità con le risorse allocate negli stanziamenti di bilancio;
- c) la compatibilità economica degli incrementi retributivi rispetto agli obiettivi di finanza pubblica desunti dagli strumenti di programmazione economico-finanziaria in materia di politica

sui redditi da lavoro pubblico dipendente (*cfr., ex plurimis*, deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti n. 7/SSRRCO/CCN/22 del 4 maggio 2022).

5. Importante riferimento nel controllo è costituito dal “Rapporto generale di certificazione”, approvato dalle Sezioni riunite in sede referente della Corte dei conti, con deliberazione n. 17/REF/DEL/98. Quest’ultima ha sottolineato peraltro come sia cruciale, in quanto necessariamente propedeutico alla valutazione di compatibilità finanziaria ed economica, la completezza della relazione tecnica che deve corredare il testo dell’ipotesi di accordo: è necessario che essa riporti tutti gli elementi (dati, consistenze del personale, fonti, informazioni, riferimenti normativi, metodi di quantificazione), necessari per consentire all’organo di controllo di ricostruire il procedimento seguito per il calcolo dei costi contrattuali. In mancanza, la Corte dovrebbe esprimersi in termini di non luogo a provvedere, posto che il termine contemplato dal legislatore per il rilascio della richiesta certificazione non appare sempre sufficiente ad ulteriori e, talvolta, gravosi adempimenti istruttori (come si è reso necessario nel caso in esame).

6. Sempre in via preliminare, si rileva che il controllo, nella specie, è necessariamente limitato all’accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell’area non dirigenziale del Consiglio regionale della Regione Autonoma Trentino Alto-Adige - triennio economico e giuridico 2019-2021, trasmesso a questa Sezione e, pertanto, gli effetti della eventuale certificazione non si estendono al CCRL sottoscritto il 27 ottobre 2009, non sottoposto ad esame nell’ambito della previgente cornice normativa, e che costituisce l’oggetto delle modifiche recate dall’ipotesi di accordo in questione.

7. Nel merito, si rileva che, ai sensi dell’art. 1 dell’Accordo stralcio, le disposizioni ivi recate si applicano a tutto il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e indeterminato - incluso il personale inserito nei profili professionali di giornalista pubblico - del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, esclusi i dirigenti.

La quantificazione degli oneri del contratto stralcio, al fine di verificare la compatibilità finanziaria, è stata effettuata con riferimento alla consistenza del personale alla data del 31 dicembre 2018, suddiviso per posizione economico-professionale e tipologia del rapporto di lavoro, come previsto dall’art. 7, c. 5, della l.r. n. 3/2000 e ss.mm.

Con deliberazione n. 54 del 14 novembre 2022, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige ha nominato la delegazione di parte pubblica per la contrattazione collettiva per il personale dell’area non dirigenziale del Consiglio regionale, composta dal Segretario generale del Consiglio regionale, con funzione di Presidente di

delegazione; da un esperto esterno, con funzione di membro di delegazione e dal Vice-segretario generale del Consiglio regionale, con funzione di membro di delegazione e di verbalizzante.

In data 6 novembre 2023 le parti datoriali e quelle del personale dell'area non dirigenziale si sono riunite per recepire l'ipotesi di Accordo stralcio del personale del Consiglio regionale.

Nella citata delibera n. 56 del 20 novembre 2023 dell'Ufficio di Presidenza, si dà atto che l'ipotesi di Accordo stralcio è finalizzata a recepire, per il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale, l'Accordo stralcio per il rinnovo del Contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige, pubblicato nel bollettino n. 3 del 2 novembre sul quale si è già espressa la scrivente Sezione<sup>1</sup>. In proposito si rileva che l'art. 1, c. 1, del Testo coordinato del Regolamento organico del personale del Consiglio regionale, approvato con decreto presidenziale n. 18 del 20 marzo 2023 prevede infatti che *“le norme di legge ed i contratti collettivi riguardanti gli impiegati dell'amministrazione regionale si applicano anche ai dipendenti del consiglio regionale, salvo quanto disposto dagli articoli seguenti”* (art. 1), e in particolare che *“le disposizioni contenute nei contratti collettivi, per il personale dell'Amministrazione regionale, vengono recepite, in quanto applicabili e con le modifiche che attuino e garantiscano l'autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale, previa contrattazione, con deliberazione dell'ufficio di Presidenza”*.

8. L'ipotesi di accordo si compone di tre articoli: il primo definisce l'ambito applicativo dell'accordo e definisce il periodo di contrattazione cui esso si riferisce (1 gennaio 2019 - 31 dicembre 2021); il secondo contiene le previsioni modificative del citato contratto collettivo sottoscritto il 27 ottobre 2009, nonché dei suoi allegati C), D), E), F) ed L), il terzo, recante disposizioni varie e norme finali, stabilisce la decorrenza delle nuove disposizioni.

9. Le previsioni dell'ipotesi di accordo, aventi impatto finanziario, e che dunque comportano oneri a carico del Consiglio regionale, nell'ambito del citato art. 2 modificativo del contratto collettivo sottoscritto il 27 ottobre 2009, sono le seguenti:

a) Modifica all'art. 65, c. 6: si prevede la maggiorazione del 5% spettante ai dipendenti per ogni quinquennio di anzianità utile resa nel livello apicale delle posizioni economico-professionali A4, B2S, B4S e C3 sia calcolata in base allo stipendio tabellare del livello apicale della posizione economico professionale rivestita, e non più a quello del livello iniziale della posizione economica a cui accede il personale dall'esterno (A1, B1, B3 o C1). Inoltre, il beneficio economico è attribuito a titolo di incremento stipendiale, anziché a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Tale disposizione, ai sensi dell'art. 3, c. 1 dell'Ipotesi di accordo, decorre dal primo

---

<sup>1</sup> Cfr. delibera n. 95/2023/CCLS.



giorno del mese successivo alla data di sottoscrizione dell'Accordo stesso, dalla medesima decorrenza, la retribuzione individuale di anzianità in godimento viene ridotta dell'importo già corrisposto a titolo di maggiorazione del 5%, in applicazione della medesima previgente disposizione contrattuale. Il Consiglio regionale ha chiarito che analizzando le consistenze del personale alla data del 6 novembre 2023, non emerge alcun dipendente che maturerà l'incremento previsto nel 2024 (cfr. nota prot. Cdc n. 2977 di data 11 dicembre);

b) Modifica all'art. 74, comma 1: si prevede che l'indennità di bilinguità e trilinguità non sia più determinata secondo la posizione economico-professionale ricoperta, ma in funzione dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina effettivamente posseduto, fermo restando che l'attestato deve essere almeno di grado pari o immediatamente inferiore a quello richiesto per la posizione economico-professionale ricoperta. Il comma aggiunto 3-bis riconosce al personale in possesso dell'attestato di conoscenza della lingua cimbra e/o mochena di grado almeno pari o immediatamente inferiore a quello richiesto per la posizione economico-professionale ricoperta, una maggiorazione pari al 25% dell'indennità di cui al comma 1. Tale modifica ha effetto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, come previsto dall'art. 3 comma 2 dell'Ipotesi di accordo.

**Tabella 1 - Indennità previste dal nuovo art. 74**

POSIZIONE ECON. PROFESSIONALE	TIPOLOGIA ATTESTATO POSSEDUTO	INDENNITÀ DI BILINGUITÀ	MAGGIORAZIONE INDENNITÀ PER LINGUA LADINA	INDENNITÀ DI BILINGUITÀ	MAGGIORAZIONE INDENNITÀ PER LINGUA LADINA	MAGGIORAZIONE INDENNITÀ PER LINGUA CIMBRA E/O MOCHENA
			dal 1° agosto 2020		dal 1° gennaio 2024	
C3, C2, C1	C1	300,00	150,00	350,00	175,00	87,50
B4S, BA, B3	B2	250,00	125,00	300,00	150,00	75,00
B2S, B2, B1	B1	201,00	100,50	220,00	110,00	55,00
A4, A3, A2	B1	201,00	100,50	220,00	110,00	55,00
A1	A2	180,00	90,00	190,00	95,00	47,50

Fonte: dati elaborati da Corte

Il Consiglio regionale quantifica la spesa complessiva in euro 7.462,00, al netto degli oneri, sulla base del possesso dell'attestato da parte di 24 dipendenti titolari dell'indennità di bilinguità di cui 10 possiedono anche il patentino di trilinguità (cfr. prot. Cdc n. 2978 del 11 dicembre 2023). Gli oneri sono stati quantificati in euro 2.201,29, per i contributi sociali, euro 111,93 per la previdenza complementare, euro 634,27 per l'IRAP;

- c) Modifica all'art. 75: si prevede l'assorbimento della quota variabile dell'indennità di funzione nella parte fissa, comporta che la base di calcolo della tredicesima mensilità sia costituita dall'intera indennità di funzione amministrativa e giudiziaria, e non più dalla sola quota fissa, a decorrere dal 1° novembre 2023. L'indennità di funzione è corrisposta in ratei mensili, compresa la tredicesima, con le modalità previste per il trattamento economico fondamentale di cui fa parte. Il Consiglio regionale quantifica la spesa complessiva in euro 2.337,89, al netto degli oneri, in base a calcolo per 29 dipendenti (*cf.* prot. 2978 del 11 dicembre 2023). Gli oneri sono stati quantificati in euro 689,68 per i contributi sociali, euro 35,07 per la previdenza complementare, euro 198,72 per l'IRAP;
- d) Modifica all'art. 79: relativamente relativo al lavoro straordinario, si prevede un incremento del limite massimo di spesa annualmente autorizzabile per il pagamento, che non può eccedere l'importo pari al corrispettivo di 60 ore annue per ciascuna unità di personale in servizio al 31 dicembre dell'anno precedente, in luogo delle 50 ore precedentemente previste. Il Consiglio regionale non ha quantificato la spesa derivante da tale modifica;
- e) Introduzione di un nuovo art. 87-*bis*: si istituisce, a decorrere dalla data di sottoscrizione e a favore del personale che lavora in turni, la specifica indennità, pari a 10,00 euro per ciascun turno giornaliero. La Relazione quantifica la spesa prevista per la nuova indennità in euro 4.224,00 al netto degli oneri, quantificati in euro 1.351,68 per i contributi sociali, euro 63,36 per la previdenza complementare, euro 359,04 per l'IRAP. La stima del costo è stata comunicata per le vie brevi, ipotizzando due turni al giorno per 22 giorni al mese e calcolando la differenza tra il precedente importo, pari a 2 euro, e il nuovo importo;
- f) Modifica all'art. 90: L'applicazione del fondo di produttività e la qualità della prestazione lavorativa è estesa al personale di cui al medesimo art. 90 (ovvero funzionario incaricato delle funzioni di segretario del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio regionale");
- g) Modifica all'art. 103 "Previdenza complementare": è stato aggiunto il comma 9, che prevede che con decorrenza dal 1° gennaio 2024, il contributo a carico del datore di lavoro da destinare al fondo di previdenza complementare sia aumentato di un punto percentuale, qualora il contributo a carico del dipendente ammonti almeno al tre per cento. La stima del costo è stata indicata in euro 17.750,00. A seguito di ulteriore approfondimento istruttorio, l'amministrazione ha precisato che alla data odierna, solo sei dipendenti versano un contributo almeno del tre per cento;
- h) Introduzione degli articoli 108, 109 e 110: viene disciplinata l'adesione, a partire dal 1° gennaio 2024, del personale del consiglio regionale ai fondi di assistenza sanitaria integrativa

(Sanifonds e Sanipro). L'iscrizione è effettuata d'ufficio dall'amministrazione, di norma in base alla provincia di residenza anagrafica del dipendente, come specificato al comma 2 dell'art. 108, e comporta una spesa annua - per ogni dipendente iscritto - di euro 128,00 per Sanifonds e euro 127,20 per Sanipro. A detti importi occorre aggiungere il contributo di solidarietà a carico del datore di lavoro nella misura del 10%. La stima del costo indicata è di euro 4.072,64;

i) L'art. 3 dell'allegato L, come modificato dall'art. 2 dell'Ipotesi di accordo, prevede l'aumento di 4 euro (da euro 26,00 a euro 30,00) del limite massimo del rimborso delle spese di vitto in missione. La stima del costo riportata è di euro 336,00, calcolato su di una media di sette pasti al mese, usufruibili da un unico dipendente con mansioni di autista.

10. In definitiva, il complesso degli oneri stimati derivanti dall'ipotesi di accordo per il triennio 2019-2021 ammonta ad euro 41.827,57. Sulla base dei prospetti trasmessi dall'amministrazione, per ciascuna misura viene indicato a copertura uno specifico capitolo di bilancio, con indicazione della relativa disponibilità residua. Quest'ultima, complessivamente, per i capitoli incisi, risulta, al 31 ottobre 2023, pari ad euro 773.449,69. Risulta, dunque, una ampia capienza nei capitoli di bilancio, nel loro ammontare complessivo, il che consente di certificare positivamente l'accordo sul piano finanziario, ipotizzando tuttavia che le consistenze di personale 2024, risultino coerenti con quelle poste alla base dei prospetti riepilogativi dei costi, che risalgono al periodo che precede il triennio di contrattazione. Si osserva, in ogni caso, che la natura programmabile della spesa derivante dal rinnovo della contrattazione collettiva consentirebbe una adeguata copertura mediante i relativi capitoli di spesa incisi piuttosto che mediante ricorso al Fondo di Riserva per spese obbligatorie del bilancio del Consiglio Regionale (il quale, comunque, risulta a sua volta ampiamente capiente per far fronte agli oneri derivanti dall'ipotesi di accordo<sup>2</sup>).

11. Per quanto riguarda, infine, la compatibilità economica, essa si riferisce alle complessive risorse contrattuali del triennio e la valutazione si basa su un raffronto tra la dinamica retributiva degli incrementi contrattuali previsti dall'ipotesi di contratto e i principali aggregati di finanza pubblica (andamento indici dei prezzi al consumo, ICAP e PIL), aggiornati alla luce dei più recenti documenti di finanza pubblica (Documento di economia e finanza regionale 2023, nonché dei dati pubblicati dagli istituti di statistica nazionali e locali).

---

<sup>2</sup> In particolare, nel documento "Relazione finanziaria", p. 5, si legge che "stante lo stanziamento previsto ai capitoli 381, 382, 387, 388, 390, 400, 401, 406, 409, 381, 382, 387, 390, 360, 361, 366, 369, 300, 301, 306, 325 del bilancio 2023-2024-2025" [...] "per le spese relative al 2023 i costi sono ampiamente sostenibili. Per la spesa per il personale per gli anni 2024 e 2025 si farà fronte con i fondi che attualmente risultano disponibili sul capitolo 700 "fondo di riserva per le spese obbligatorie", che risulta ampiamente capiente e che presenta uno stanziamento di euro 700.000 per ogni esercizio".

A tal proposito l'ipotesi di accordo in esame si pone in linea, sul piano delle grandezze economiche - ed anzi fa dichiaratamente seguito - all'analogo accordo regionale sulla cui compatibilità economica la Sezione si è già espressa con alcuni rilievi che conservano attualità anche in relazione al presente contratto<sup>3</sup>.

Anche l'accordo in esame contempla, infatti, diverse misure incidenti sia direttamente sulla retribuzione, sia sulle relative componenti accessorie, nonché diversi interventi migliorativi riguardanti le competenze economiche indirette e differite, specificatamente le clausole riferite all'assistenza sanitaria integrativa e alla previdenza complementare.

Il confronto con la dinamica dei prezzi al consumo per le città di Trento e di Bolzano nel periodo di riferimento della tornata contrattuale (2019-2021), evidenzia per l'anno 2019, rispettivamente nei due capoluoghi, un +0,4% e un +1,3%; per l'anno 2020 un +0,4% e un +0,8% e per l'anno 2021 un +2,3% e un +2,5%. In totale, la perdita di potere di acquisto è stata, in media tra le due città, pari a 3,85 punti percentuali.

Non tutte le misure appaiono pienamente coerenti con la perdita di potere di acquisto rilevata in sede locale dall'andamento dei prezzi al consumo nel medesimo arco temporale, determinando, per il differenziale, un incremento reale delle retribuzioni (come, ad esempio, per l'incremento dell'indennità di bilinguità e trilinguità). Parimenti, anche in questo caso la modifica contrattuale avrà decorrenza successiva al periodo di riferimento del contratto collettivo. Alla luce degli andamenti macroeconomici stimati nel periodo di decorrenza delle misure, anche in questo caso il Collegio sottolinea che soltanto inserendo l'incremento delle indennità di bilinguità e trilinguità nella sfera di riferimento della futura tornata contrattuale (2022-2024), coerentemente all'effettiva decorrenza dei nuovi importi, la compatibilità economica dell'Ipotesi di contratto oggetto del presente rapporto, possa rientrare in una dimensione coerente al quadro macroeconomico del periodo.

**12. Tutto quanto sopra premesso e fatte salve le suesposte osservazioni, si certifica positivamente l'Ipotesi di accordo stralcio per il rinnovo del contratto collettivo riguardante il personale dell'area non dirigenziale del Consiglio regionale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige - triennio economico e giuridico 2019-2021.**

---

<sup>3</sup> Cfr. Deliberazione 95/2023/CCR, punto 12 del Rapporto di Certificazione.